

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1406 DEL 28/12/2015

OGGETTO: Approvazione Regolamento di costituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | DOTT. DAVID HARRIS | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| | |
|--|--|
| La presente Deliberazione | |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 | |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 | |
| STRUTTURA PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, COMMITTENZA | |

| | |
|--|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 28/12/2015 | Al 12/01/2016 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

Su proposta dell'Area Programmazione Controllo e Committenza - Struttura Tecnica Permanente

Premesso che l'art. 14 del suddetto D. Lgs, prevede che ogni Amministrazione è tenuta a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che deve essere nominato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, per un periodo di tre anni;
che il D.Lgs n. 150/2009 stabilisce altresì che ogni amministrazione pubblica è tenuta alla Misurazione e alla Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale dotandosi di un apposito Sistema di Misurazione alla cui definizione concorre l'Organismo Indipendente di Valutazione;

Atteso che con delibera del Commissario Straordinario n° 513 del 11/05/2015 è stato indetto l'avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di valutazione, il quale è stato regolarmente pubblicato nel sito internet aziendale;

Considerato con delibera del Commissario Straordinario n° 1269 del 13/11/2015 sono stati individuati i nuovi componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, ai sensi dell'art. 14, del Decreto Lgs 150/2009.

Considerato con delibera del Commissario Straordinario n°1334 del 02/12/2015 sono stati individuati il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione e i componenti della Struttura Tecnica Permanente.

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione delle modalità operative e dei rapporti tra l'Organismo Indipendente di Valutazione e l'azienda, mediante l'approvazione di un Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Considerato che con delibera del Direttore Generale n° 1365 del 08/05/2013 è stato approvato il Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Ritenuto necessario di dover procedere alla revisione del suddetto Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Vista la proposta di Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance predisposta dal Responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del nuovo Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, di cui all'allegato 1, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la legittimità nella forma e nella sostanza del nuovo Regolamento

Visto il D.Lgs 150 del 27.10.2009
la L.R. n. 10/06
il Decreto Legge n°90 del 23 giugno 2014
la Legge n°114 dell' 11 agosto 2014
la Delibera CIVIT- A.N.A.C n°12/2013
la Legge 20/94

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di approvare il nuovo Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, di cui all'allegato 1, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.
- Di incaricare la Struttura Tecnica Permanente e l'Area Affari Generali e Legali degli adempimenti di rispettiva competenza per l'esecuzione del presente atto;
- Di incaricare la segreteria della Direzione Aziendale di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai servizi interessati per i successivi adempimenti di competenza.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme**

Struttura proponente: Area Programmazione Controllo e Committenza
Struttura Tecnica Permanente
Direttore Dott.ssa Egidia Cogodda f.f.

Referente Struttura Tecnica Permanente
Dott.ssa Pinuccia Mazzone



Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

DICEMBRE 2015



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

www.aslolia.it

Sede Legale:
Via Bazzoni Sircana 2/2a
07026 Olbia (OT)
p. iva: 01687160901

**Area Programmazione Controllo Committenza
Struttura Tecnica Permanente**

Via Bazzoni Sircana 2/2a
07026 Olbia (OT)
Telefono 0789 552369
Fax: 0789 0789552491
e-mail: areapcc@aslolia.it

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le funzioni, i compiti e le modalità di funzionamento dell' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, di seguito denominato più brevemente anche OIV.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organo collegiale composto da tre membri nominati con provvedimento del Direttore Generale tra i soggetti in possesso di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, nonché con certificate competenze ed esperienze nel campo dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance nelle aziende sanitarie.

ART. 3 – MODALITA' DI NOMINA

1. La nomina dell' OIV deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell' azienda sanitaria.

2. La nomina dell'OIV è deliberata dal Direttore Generale sentito il parere del Dipartimento Funzione Pubblica e previo accertamento dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza nel campo dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance nelle aziende sanitarie

3. I componenti dell' OIV non possono essere nominati in caso di sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dall'art.4 del presente regolamento e dalla normativa di riferimento.

4. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, che deve essere promosso anche per la Struttura Tecnica Permanente.

ART. 4 INCOMPATIBILITÀ, CAUSE OSTATIVE E CONFLITTO DI INTERESSI

Non può essere nominato a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione colui che:

a) rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

b) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal

- capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- c) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
 - d) sia responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
 - e) si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - f) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
 - h) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - i) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - j) sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 - k) sia revisore dei conti presso la stessa amministrazione;
- Non può essere nominato, altresì, soggetto diverso dalle persone fisiche.

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della D.Lgs n. 150/2009, l'OIV è nominato, sentito il parere del Dipartimento Funzione Pubblica per un periodo di tre anni e l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta
2. L'OIV continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico fino alla riconferma o nomina del nuovo OIV, che deve avvenire entro 45 giorni dalla data di scadenza.
3. Nel caso in cui un componente dell'OIV intenda rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, deve essere garantito un preavviso minimo di venti giorni. La nomina del nuovo componente deve essere effettuata entro trenta giorni dalla cessazione, attingendo dall'elenco di coloro che, a seguito della selezione per la costituzione dell'Organismo, sono risultati idonei. In mancanza di idonei, dovrà essere effettuata una nuova selezione.
4. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi: a. sopraggiunta incompatibilità ai sensi di quanto disposto dalla delibera ANAC 12/2013; b. grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

5. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono comunque in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV, fatta salva la eventuale possibilità di rinnovo.

6. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso di anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.

ART. 6 – FUNZIONI

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, svolge le funzioni di cui all'art. 14 comma 4 del D.lgs. 150/2009; in particolare:

- collabora con la Struttura Tecnica Permanente nella predisposizione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
- monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
- valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del Decreto 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico – amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione di cui all'art. 13 del Decreto 150/2009;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al titolo II Decreto 150/2009;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del Sistema di Valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce secondo le prescrizioni normative.

L'O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con la Struttura Tecnica Permanente di cui ai commi 9 e 10 Art. 14 e d.lgs. 150/2009.

Detta Struttura è incardinata nell'Area Programmazione, Controllo e Committenza e opera nello Staff della Direzione Generale a cui afferisce.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO E SEDE

1.L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede legale dell'azienda sanitaria n° 2 di Olbia in via Bazzoni Sircana nell'apposita Sala-Riunioni della Direzione Amministrativa, sita al terzo piano, dove è a disposizione dell'Organismo un computer e una stampante.

2. Svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'ASL 2, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.

3. Il componente con funzioni di Presidente viene individuato dall'Azienda e il Presidente nomina all'interno dell'Organismo un segretario.

4. Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

5. L'OIV si riunisce con cadenza mensile presso la propria sede su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale, e può riunirsi tutte le volte che lo ritiene necessario anche in videoconferenza. Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale secondo le prescrizioni di cui all'art.8 .

6. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.

7. Le deliberazioni sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

8 . Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell'OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo.

ART. 8 –VERBALI

1. Dai verbale risultano i nomi di tutti i presenti, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, e, per ogni tema di discussione trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché delle disposizioni adottate.

2. Le determinazioni dell'Organismo sono adottate a maggioranza, e il verbale riporta nominativamente il voto contrario o l'astensione. Il verbale può, riportare il parere degli eventuali altri partecipanti alla riunione.

3. I verbali devono essere approvati nella medesima seduta ed inoltrati alla Direzione Aziendale ed alla Struttura Tecnica Permanente.

4. I verbali dell'Organismo Indipendente di Valutazione una volta sottoscritti dai componenti e dai presenti alle sedute, saranno inoltrati alla Direzione Aziendale ed alla Struttura Tecnica Permanente e quest'ultima provvederà alla conservazione in un armadio dotato di serratura di sicurezza.

ART. 9 –ACCESSO

1. L'Organismo ha accesso, previa richiesta alla Struttura Tecnica Permanente, a tutti i dati e le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa, utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. L'Organismo mantiene la riservatezza dei dati e delle informazioni dell'azienda sanitaria di cui entra in possesso, e si impegna a far uso riservato e nell'esclusivo ambito delle proprie competenze.

3. La Direzione Generale e la Struttura Tecnica Permanente hanno accesso a tutti i verbali e alla documentazione prodotta dall'OIV.

ART. 10 –RELAZIONI CON ALTRI ORGANI

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie, l'OIV può individuare modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati o informazioni con il Collegio Sindacale, e ove necessario, può confrontarsi e rapportarsi con lo stesso, sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione gestionale dell'azienda sanitaria, avvalendosi della Struttura Tecnica Permanente.

ART. 11 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

1. L'OIV esercita in piena autonomia i compiti di cui all'articolo 6 del presente regolamento ed è supportato dalla Struttura Tecnica Permanente individuata nell'Area Programmazione, Controllo e Committenza con la delibera n° 689 del 26/03/2011 e con delibera n° 1334 del 02/12/2015.

2. La struttura Tecnica Permanente è dotata di specifiche risorse con competenze trasversali in materia di Pianificazione e Controllo di Gestione, Misurazione e Valutazione della Performance, Organizzazione e Gestione delle attività sanitarie.

3. Al fine di garantire il massimo supporto all'OIV e assicurare la multi professionalità nello svolgimento dei compiti di cui all'art.6, il Direttore Generale, con specifica nota, secondo le valutate necessità, può provvedere all'individuazione di altri dipendenti che, seppur incardinati in altre strutture aziendali, sono funzionalmente integrati nella Struttura Tecnica Permanente quali componenti, per quanto riguarda le attività di competenza e limitatamente agli adempimenti specifici relativi al supporto all'attività dell'OIV. Gli stessi sono coordinati funzionalmente, anche per quanto riguarda le funzioni di segreteria dell'Organismo, dal referente coordinatore della Struttura medesima.

ART.12 - SUPPORTO OPERATIVO

1. Tenuto conto delle funzioni demandate all'Organismo dalle previsioni normative in materia ed esplicitate dall'art.6 del presente regolamento, la Direzione Generale, nel quadro della massima collaborazione che si intende fattivamente e costantemente perseguire, garantisce all'Organismo il supporto necessario per lo svolgimento della sua attività. L'attività di supporto è assicurata in primis dalla Struttura Tecnica Permanente e da tutte le altre Strutture del Dipartimento Amministrativo e dallo Staff della Direzione Generale.

2. Di seguito si riassumono e si specificano le modalità di espletamento di alcune attività di supporto all'Organismo .

SPAZI RISERVATI E DOTAZIONI

Lo spazio riservato alle riunioni dell'OIV è individuato nell'apposita Sala-Riunioni della Direzione Amministrativa, sita al terzo piano, dove è a disposizione del collegio un computer e una stampante.

ATTIVITA' DI SUPPORTO DI SEGRETERIA

La segreteria della Direzione Aziendale, nell'ambito dell'Area AAGLLCC, curerà la ricezione, la spedizione, la conservazione, la richiesta di copie di atti e la protocollazione di atti e documenti di pertinenza dell'attività dell'Organismo. Sarà cura della segreteria trasmettere le comunicazioni indirizzate all'Organismo e tutta la corrispondenza dell' Organismo una volta visionata dai componenti, sarà archiviata e custodita in originale dalla segreteria della Direzione Generale.

RICHIESTE INFORMATIVE

Per quanto riguarda il supporto alle richieste di chiarimenti ovvero di incontro formale con Direttori, Dirigenti nell'ambito dell'attività di Misurazione, Valutazione e Controllo, l'OIV fa riferimento alla Struttura Tecnica Permanente, la quale provvederà affinché sia messo a disposizione quanto necessario per fornire ogni documento o chiarimento richiesto; nonché provvederà alla convocazione formale del Direttore o Dirigente e/o dipendente entro tre giorni dalla richiesta.

Il Direttore, il Dirigente e/o il dipendente convocato dall'Organismo redigerà un sintetico rapporto sul contenuto dell'incontro con l'OIV, su apposita modulistica interna da inoltrare via e-mail alla Direzione Generale, alla Direzione di riferimento e alla Struttura Tecnica Permanente.

ART. 13 –CONTROLLO STRATEGICO

1.L'Organismo Indipendente di Valutazione, su espressa richiesta del Direttore Generale, e con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, può verificare, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione e programmazione e negli atti di indirizzo.

ART. 14 –COMPENSO

1.Il mandato dell'Organismo Indipendente di Valutazione ha durata triennale, con decorrenza dalla data di insediamento dell'Organismo..

2.Ad ogni componente sarà corrisposto un compenso comprensivo di ogni prestazione al lordo delle ritenute di legge, pari a 12.000,00 euro oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo la normativa vigente in materia.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi, i regolamenti di organizzazione e quelli vigenti nelle specifiche materie.

2. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia.

3. Al presente regolamento potranno essere apportate le modifiche che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di ulteriori chiarimenti afferenti l'estensione e le modalità di applicazione del D.lgs 150/2009.

4.Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione e sostituisce ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.